



**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
PROVINCIA DI TRENTO

# STATUTO

Adottato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 28/04/1994

Riadottato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 13/04/1995

Adeguato alle disposizioni introdotte dalla L.R. 22/12/2004 n. 7  
e dalla L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 con deliberazione consiliare n. 19 dd. 10.09.2014

Aggiornato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 con  
deliberazione consiliare n. 21 dd. 24.03.2015

**ENTRATO IN VIGORE IL\_07.05.2015**

## **INDICE SOMMARIO**

PREAMBOLO	7
-----------	---

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI**

Art. 1	Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore	9
Art. 2	Principi ispiratori e obiettivi programmatici	10

### **TITOLO II**

#### **PARTECIPAZIONE**

Art. 3	Nozione	12
Art. 4	Regolamento	12

#### **CAPO I**

##### **INIZIATIVA POPOLARE**

Art. 5	Richieste di informazioni, petizioni e proposte	13
--------	---	----

#### **CAPO II**

##### **CONSULTAZIONE POPOLARE**

Art. 6	Consultazione popolare	14
Art. 7	Consulte, Comitati e Conferenze	14

#### **CAPO III**

##### **REFERENDUM**

Art. 8	Norme generali	15
Art. 9	Esclusioni	16
Art. 10	Norme procedurali	16

**TITOLO III**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**

**CAPO I**  
**ORGANI DI GOVERNO**

Sezione I  
Il Consiglio comunale

Art. 11	Attribuzioni	17
Art. 12	Convocazione	19
Art. 13	Consigliere incaricato	20

Sezione II  
La Giunta comunale

Art. 14	Attribuzioni e funzionamento	20
Art. 15	Composizione	21
Art. 16	Consigliere delegato	22
Art. 17	Mozione di sfiducia	22

Sezione III  
Il Sindaco

Art. 18	Attribuzioni	23
---------	--------------	----

**CAPO II**  
**ALTRI ORGANI**

Art. 19	Il Presidente del Consiglio	24
Art. 20	Gruppi consiliari	24

Art. 21	Conferenza dei Capigruppo	25
Art. 22	Il Consigliere comunale	25
Art. 23	Commissioni	26

### CAPO III

#### INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 24	Norme generali	27
Art. 25	Prerogative dell'opposizione	27

### TITOLO IV

#### ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26	Principi	28
Art. 27	Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	28

### TITOLO V

#### GARANZIE

Art. 28	Opposizioni e ricorsi	29
---------	-----------------------	----

### CAPO I

#### IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29	Il Difensore civico	30
Art. 30	Incompatibilità e ineleggibilità	31
Art. 31	Attivazione dell'istituto	31

### TITOLO VI

#### ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 32	Principi	32
---------	----------	----

Art. 33	Forma di gestione amministrativa	32
Art. 34	Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	34
Art. 35	Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	35
Art. 36	Il Segretario comunale	36
Art. 37	Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso	37
Art. 38	Rappresentanza in giudizio	37

## **TITOLO VII**

### **ATTIVITA'**

#### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

Art. 39	Enunciazione dei principi generali	38
Art. 40	Convocazioni e comunicazioni	38
Art. 41	Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	38
Art. 42	Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	39

#### CAPO II

#### L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 43	I Regolamenti	39
Art. 44	Le ordinanze	39
Art. 45	Sanzioni amministrative	40

#### CAPO III

#### IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46	Procedimento amministrativo	40
Art. 47	Istruttoria pubblica	40
Art. 48	Regolamento sul procedimento	41

CAPO IV  
INTERVENTI ECONOMICI

Art. 49	Principi	41
---------	----------	----

**TITOLO VIII**  
**CONTABILITA' E FINANZA**

Art. 50	Linee programmatiche	42
Art. 51	Programmazione finanziaria - controllo	42
Art. 52	Gestione - controllo	43
Art. 53	La gestione del patrimonio	43
Art. 54	Servizio di tesoreria	44
Art. 55	Il revisore dei conti	44

**TITOLO IX**  
**I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 56	Norme generali	44
Art. 57	Tariffe	45

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 58	Revisioni dello statuto	45
Art. 59	Norme transitorie	46
Art. 60	Disposizioni finali	46

## **PREAMBOLO**

*Il Comune di Nago-Torbole ha origini antichissime e la sua storia è strettamente legata a quella di Castel Penede, l'antico maniero tenuto, con vicende alterne, dai Castelbarco, dai conti d'Arco, dai Veneziani, dagli Scaligeri e dai guelfi Bresciani e rivendicato come feudo dai sovrani tirolesi e dal principe vescovo di Trento. L'antichissima giurisdizione di Penede, questo il nome storico del nostro territorio comunale, fu soppressa nel maggio 1807 e unita a quella di Arco. Restituita successivamente l'autonomia alla Comunità di Nago-Torbole, essa fu di nuovo soppressa nel 1928 in forza di una legge fascista che aggregò d'imperio il nostro Comune a quello di Riva del Garda. Per volontà popolare, espressa mediante referendum, il Comune di Nago-Torbole fu nuovamente ricostituito nel 1958.*

*Notizie certe intorno al castello e alla giurisdizione di Penede risalgono ai primi anni del XIII secolo, quando il vescovo Federico Vanga conclude una pace con Federico e Odorico conti d'Arco (1210) riservandosi però il diritto su Castel Penede, il che fa pensare che i d'Arco lo possedessero già prima di allora.*

*Castel Penede, negli anni e nei secoli che seguirono, fu coinvolto in un'acerba successione di lotte, di aggressioni, di guerre. Ciò dipese, in particolare, dalla sua posizione strategica che dominava il passaggio obbligato tra la Val Lagarina e il Garda. Come tutti gli altri castelli del Sommolago era considerato dai sovrani tirolesi un baluardo contro la confinante ed aggressiva Repubblica di Venezia, la quale riuscì ad avere la meglio su tutti i contendenti e ad occupare castello e territorio della giurisdizione nel 1439. Il dominio della Serenissima sul Garda ebbe termine nel 1510.*

*Gli uomini di Nago e di Torbole, pur dovendo di volta in volta prestare l'"homagium subiunctionis" ai signori di Penede, seppero dotarsi di Statuti e di regole di vita comunitaria che denotano una certa autonomia ed emancipazione dal potere feudale. La presenza veneziana, tollerante e rispettosa delle autonomie locali, confermerà questa situazione di privilegio rispetto ad altre comunità trentine.*

*Nago ha ospitato in secoli passati, la sede comunale, che fu trasferita a Torbole, per reciproca intesa, tra i cittadini delle due frazioni, solo all'atto della separazione da Riva e della*

*ricostruzione del Comune. Dopo la distruzione di Castel Penede ad opera dei francesi del generale Vendôme nel 1703, durante la guerra di successione spagnola, il presidio imperiale fu trasferito a Torbole, già sede di dogana tirolese e porto gardesano molto attivo. Il commercio sul lago di Garda subì un forte rallentamento dopo la costruzione delle strade Gardesane, alla fine degli anni Venti.*

*Le principali attività economiche del comune, fino alla seconda guerra mondiale, sono state, oltre ad un piccolo commercio, l'agricoltura e la pesca, ma intorno alla fine degli anni Quaranta si assiste ad una "rivoluzione industriale" che vedrà il prevalere, nei decenni successivi, di un'economia fondata sull'industria turistica. Gli albori del turismo vero e proprio risalgono alla fine del secolo scorso, con la costruzione dei primi alberghi qualificati. Si tratta di un turismo esclusivamente di classe, alimentato dalla Corte Imperiale di Vienna, dall'aristocrazia, dagli alti ranghi dell'ufficialità dell'esercito austro-ungarico e dall'alta burocrazia, che avevano scelto la sponda austriaca del Garda per i loro soggiorni e ritrovi di svago.*

*Tra le due guerre, a questa élite si sostituisce la borghesia proveniente in gran parte dalla Germania, Cechia, Slovacchia e Austria-Ungheria, che cerca soprattutto sulle nostre sponde i bagni di sole, il clima privilegiato, il buon vino e la buona cucina italiana.*

*Dopo la seconda guerra mondiale, alle tradizionali correnti turistiche della Germania si unisce un nuovo flusso proveniente dai Paesi Bassi, dall'Inghilterra, dal Belgio e dalla Francia. Il turismo si dilata rapidamente col nuovo e considerevole apporto della corrente popolare. Ed è già turismo di massa. Le attrezzature alberghiere e turistiche si moltiplicano, sale rapidamente la capacità ricettiva in ogni ordine di esercizio alberghiero, si aprono nuovi, eleganti negozi. Si intravede un nuovo turismo, culturalmente più maturo, improntato al bisogno ed al desiderio di vedere e di conoscere, legato alla riscoperta delle caratteristiche ambientali della nostra località, quali il vento, le acque limpide, le bellezze naturali e specifiche della flora del Baldo, un turismo di wind-surf e vela, sportivo, naturalistico ed escursionistico.*



## **TITOLO I**

### **PRINCIPI**

#### Art. 1

#### *Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore*

1. Il Comune è costituito dall'unione dei due paesi di Nago e di Torbole e dei relativi territori circostanti.
2. Confina con i territori dei Comuni di Malcesine, Brentonico, Mori, Arco, Riva del Garda e Ledro. Il Comune di Nago-Torbole ha una superficie di circa 28,50 Km<sup>2</sup>, di cui circa 6 Km<sup>2</sup> sul lago. La popolazione al 31.12.2013 risultava pari a 2.860 abitanti.
3. La sede municipale è fissata in Torbole.
4. Lo stemma è costituito da uno scudo araldico sannitico spaccato, nel primo rosso a due torri in argento poste di spigolo aperte e finestrate, merlate alla guelfa. Le torri sono sormontate da un cavallo bianco rampante.

Il secondo spaccato dello scudo è costituito da un lago ondato in azzurro ed argento.

Il tutto è sormontato da corona murale e segni esterni di comune (fronde di lauro e di quercia). Nella simbologia araldica le due torri abbinate rappresentano le comunità dei due centri costituenti il Comune stesso. Il cavallo inalberato è simbolo di ardire e di libertà. Del tutto ovvia appare poi la presenza del lago ondato nello stemma di un comune rivierasco.

I colori dello stemma del comune di Nago-Torbole araldicamente hanno il seguente significato:

rosso: audacia, valore, forza.

bianco-argento: amicizia, equità, giustizia.

5. Il gonfalone del Comune di Nago-Torbole è costituito da un drappo rettangolare cadente con lato superiore merlato; lato inferiore a cuspide e merlato, merli frangiati in oro. Campo spaccato in bianco-argento ed in rosso, caricato dell'arma (stemma) sopra descritta contornata dalla scritta COMUNE DI NAGO-TORBOLE in orlo del drappo in oro.
6. Distintivo del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dalla normativa regionale.
7. Distintivo del Sindaco quale ufficiale di governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

## Art. 2

### *Principi ispiratori e obiettivi programmatici*

Il Comune di Nago-Torbole:

1. E' l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina. Esercita tutte le funzioni con esclusione di quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti. Ispira la propria azione all'attuazione dei principi della costituzione della Repubblica, ed ai fini indicati nel presente Statuto.
2. Ha quale obiettivo ultimo della sua organizzazione amministrativa il soddisfacimento delle esigenze della comunità cittadina. Essa si ispira ai principi della imparzialità, della partecipazione, della responsabilità, della semplicità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.
3. Partecipa attivamente, nell'ambito delle sue competenze, all'autonomia riconosciuta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano ed opera in questo contesto per sviluppare le potestà di autogoverno dei Comuni.
4. Riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone, promuovendone la valorizzazione e l'autorealizzazione sia nelle relazioni interpersonali che nel lavoro.
5. Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli ed associati alla partecipazione sia amministrativa, intesa come diritto di informazione, di accesso agli atti, di coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo amministrativo, sia politica nel senso di partecipazione alla formazione delle decisioni.
6. Promuove la solidarietà della comunità in modo specifico nei confronti della popolazione più svantaggiata, indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale; promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni. Della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura ed educazione dei figli; valorizza le diverse culture che nei due paesi convivono.
7. Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
8. Persegue l'armonico sviluppo economico e sociale della comunità. Riconosce il ruolo dell'iniziativa economica privata e ne favorisce il coinvolgimento nella realizzazione di

obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali, con particolare attenzione ai settori verso i quali la comunità presenta maggior vocazione ed inclinazione.

9. Dà atto della particolare vocazione turistica della località ricompresa nell'ambito del Comune promuovendone lo sviluppo e coordinandone i servizi pubblici.
10. Concorre a salvaguardare l'ambiente, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali alle persone di oggi ed alle generazioni future.
11. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative, anche conformandola all'esigenza di tutela e di incolumità dei cittadini e degli stessi praticanti; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico ed artistico della città e le sue tradizioni culturali.
12. Favorisce i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Nago-Torbole.
13. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni, specie di quelle che abbiano tra le proprie finalità statutarie attività a favore dei cittadini in generale; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
14. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
15. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Opera al fine di contemperare gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
16. Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.
17. Ai presenti principi fondamentali è ispirata ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

## **TITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE**

#### Art. 3

##### *Nozione*

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
  - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
  - b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque (65) anni d'età;
  - c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

#### Art. 4

##### *Regolamento*

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I  
INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5

*Richieste di informazioni, petizioni e proposte*

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
  - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
  - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta (50) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
  - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta (50) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II  
CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6

*Consultazione popolare*

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto (1/4) dei Consiglieri o di almeno trenta (30) cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7

*Consulte, Comitati e Conferenze*

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
  - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
  - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
  - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

### CAPO III

#### REFERENDUM

##### Art. 8

##### *Norme generali*

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il dieci (10) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

## Art. 9

### *Esclusioni*

1. Il referendum non può essere indetto nei sei (6) mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
  - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
  - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
  - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
  - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

## Art. 10

### *Norme procedurali*

1. Entro venti (20) giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due (2) mesi.



## ART. 10 bis

### *Referendum confermativo dello Statuto comunale*

- 1) In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.
- 2) Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme contemplate dai precedenti articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.

## **TITOLO III**

### **ORGANI ISTITUZIONALI**

#### CAPO I

#### ORGANI DI GOVERNO

##### Sezione I

##### Il Consiglio comunale

#### Art. 11

##### *Attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri comunali eletti, rappresenta la Comunità locale, ne individua e ne interpreta gli interessi generali. E' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei

documenti programmatici, con le modalità e secondo i principi stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
6. Vota risoluzioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
8. Prende atto dell'incarico assegnato dal Sindaco a 1 (uno) o più consiglieri per l'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
9. Esercita la funzione di controllo politico-amministrativo sulla gestione dei servizi pubblici affidati a soggetti diversi dal Comune stesso mediante la discussione di una relazione annua che i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro la data di discussione del bilancio consuntivo del Comune. Qualora ritenuto opportuno, il Consiglio può deliberare documenti di indirizzo per una migliore gestione di ciascun servizio. L'obbligo di presentare la relazione annuale nonché quella a scadenza del contratto, almeno un (1) mese prima della scadenza, deve essere inserito nel capitolato d'appalto che regola i rapporti tra i soggetti esterni ed il Comune.
10. Viene informato in occasione della discussione del consuntivo sullo stato delle vertenze giudiziarie di qualunque natura ed a qualunque grado in cui sia presente il Comune.
11. Delibera inoltre:
  - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con

- iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di “Nago-Torbole” o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera;
- b) l’attivazione di servizi pubblici e la relativa forma gestionale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
  - c) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00.=. al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
  - d) l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
  - e) l’estinzione e l’apposizione del diritto di uso civico, nonché la sospensione di durata pari o superiore a nove anni:
12. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
13. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge e dallo Statuto.
14. E’ dotato di autonomia funzionale ed organizzativa ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento. Con norma regolamentare potranno essere stabilite le modalità per fornire ai consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie, in coerenza con l'art. 12 comma 8 DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

## Art. 12

### *Convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l’ordine del giorno. Esso è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.  
In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, il Consiglio è costituito con l’intervento di 7 sette (7) consiglieri, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci (10) giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

#### Art. 13

##### *Consigliere incaricato*

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

#### Sezione II

##### La Giunta comunale

#### Art. 14

##### *Attribuzioni e funzionamento*

1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Ai singoli assessori viene affidato il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna alla stessa riservati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, o che comunque non abbiano contenuto prettamente gestionale.
4. Annualmente la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e riferisce, secondo le modalità e nei termini stabiliti con regolamento, al Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

## Art. 15

### *Composizione*

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta composta dal Sindaco e da quattro (4) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale vigente.  
In tal caso, ed ai sensi dell'art. 3 della L.R. 09.12.2014 n. 11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 30 novembre 1994 n. 3 e successive modificazioni, pari a nr. 3 (tre); le indennità mensili sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate dal Sindaco.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire entro trenta giorni. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purchè il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco.
5. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

#### Art. 16

##### *Consigliere delegato*

1. Il Sindaco può nominare uno o più Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

#### Art. 17

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni (10) e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

## Sezione III

### Il Sindaco

#### Art. 18

##### *Attribuzioni*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.
5. Può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di revoca o di sospensione della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.
6. Il Sindaco interviene in rappresentanza del Comune sottoscrivendo convenzioni, accordi, impegni programmatici quando tali atti siano stipulati tra Amministrazioni pubbliche.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
8. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività e servizi. L'incarico può essere conferito per una durata anche coincidente con il mandato del Sindaco, ma deve essere specificatamente individuato l'oggetto dell'attività o del servizio e i contenuti dell'incarico. I consiglieri incaricati possono partecipare alle sedute della Giunta, salvo che non sia altrimenti disposto dal Sindaco. Il consigliere delegato agisce in collaborazione e collegamento con il Sindaco e l'assessore di riferimento.
9. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

10. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica di Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
11. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.
12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

## CAPO II ALTRI ORGANI

### Art. 19

#### *Il Presidente del Consiglio*

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

### Art. 20

#### *Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due (2) consiglieri.  
Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo eletto, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.  
Un Consigliere può appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto.  
Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto.
3. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.



4. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità quindicinale gli elenchi delle determinazioni dirigenziali.

#### Art. 21

##### *Conferenza dei Capigruppo*

1. La conferenza dei Capigruppo viene convocata dal Sindaco e su iniziativa di almeno la metà degli stessi. E' presieduta dal Sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capogruppo o un consigliere suo delegato.
2. La conferenza è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
3. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

#### Art. 22

##### *Il Consigliere comunale*

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per 3 (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

## Art. 23

### *Commissioni*

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti ove previsti dal regolamento. Per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni speciali, composte da consiglieri e da altre persone.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

### CAPO III

#### INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

##### Art. 24

###### *Norme generali*

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere, di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del Comune, copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

##### Art. 25

###### *Prerogative dell'opposizione*

1. I capigruppo di opposizione sono di norma i candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto.
2. In particolare i capigruppo dell'opposizione possono:
  - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
  - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

#### Art. 26

##### *Principi*

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, Commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio Comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
4. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 23 commi 1 e 3 e comma 3 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

#### Art. 27

##### *Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso

riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

## **TITOLO V**

### **GARANZIE**

#### Art. 28

##### *Opposizioni e ricorsi*

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
  - a) che sia presentato da un cittadino;
  - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
  - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi

- dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni (90) non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
  - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni (90) dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni (10). Decorso il termine di novanta giorni (90) senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

## CAPO I IL DIFENSORE CIVICO

### Art. 29

#### *Il Difensore civico*

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

## Art. 30

### *Incompatibilità e ineleggibilità*

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni (30), il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

## Art. 31

### *Attivazione dell'istituto*

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

## **TITOLO VI**

### **ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Art. 32

#### *Principi*

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. Il principio della separazione delle competenze viene attuato:
  - a) riservando agli organi politici l'attività di programmazione, la definizione degli obiettivi e delle priorità, l'attività d'indirizzo, il potere di direttiva, l'attività di controllo e di verifica;
  - b) attribuendo ai dirigenti ed ai funzionari dotati di posizione direttiva/organizzativa gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fermo restando che gli stessi sono assunti in attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici.

Art. 33

#### *Forma di gestione amministrativa*

1. Il Regolamento, gli atti amministrativi di organizzazione ed il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinano le sfere di competenza e le attribuzioni degli uffici, le



responsabilità dei funzionari, la dotazione della pianta organica , il numero, la struttura e le funzioni delle aree funzionali e delle eventuali unità operative.

2. La Giunta comunale approva l'organigramma, con il quale vengono individuate le strutture organizzative e viene stabilito per ciascuna di esse il contingente complessivo nelle varie categorie, livelli e figure professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità con riguardo ai compiti ed ai programmi assegnati e il miglior coordinamento tra le varie strutture.
3. A ciascun Servizio è preposto un funzionario che assume la denominazione di “responsabile di servizio” preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione e nominato dal Sindaco con proprio decreto secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Nell'ambito delle strutture cui sono preposti sono riconosciute ai capiservizio autonomia e responsabilità con riguardo allo sviluppo e al risultato dell'attività della struttura, all'organizzazione degli uffici e del lavoro, al corretto svolgimento degli iter procedurali ed al trattamento dei dati personali, alla gestione delle risorse assegnate, all'acquisizione di beni strumentali necessari ed ai relativi controlli.
5. I dirigenti e i funzionari dotati di posizione organizzativa ( responsabili di servizio), oltre ad essere soggetti a responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa.
6. Spetta ai soggetti di cui al comma 5 la direzione della struttura organizzativa di rispettiva attribuzione, sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica, secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli Organi del Comune. A tal fine, fatte salve le ulteriori previsioni dei regolamenti, appartiene alla funzione dirigenziale:
  - a) la predisposizione e proposta annuale relativa al budget da inserire nel Piano Economico di Gestione e sue variazioni;
  - b) la predisposizione e proposta di progetti di riorganizzazione interna del Settore;
  - c) il coordinamento di progetti e programmi settoriali ad alta valenza interna o esterna e gestione dei relativi poteri di spesa nell'ambito del budget assegnato;
  - d) la predisposizione delle proposte di delibera di competenza del rispettivo Servizio e delle determinazioni, coordinando l'attività istruttoria tra gli uffici interessati;
  - e) la gestione dei poteri di spesa, secondo quanto stabilito dal Piano Economico di Gestione e dai regolamenti comunali;

- f) l'adozione di atti e provvedimenti, denominati determine, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno relativi al Servizio di competenza;
  - g) l'assolvimento, se richiesto, dei compiti istruttori connessi alle vertenze riferibili al settore di appartenenza;
  - h) l'individuazione dei responsabili di procedimento, secondo quanto prevede il regolamento in materia;
  - i) l'assolvimento delle operazioni necessarie per garantire il diritto di accesso agli atti di competenza del Servizio da parte dei cittadini;
7. Spetta alla Giunta comunale individuare specificatamente, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 9, gli atti devoluti alla competenza dei dirigenti e dei funzionari cui siano stati attribuiti incarichi di preposizione alle strutture;
  8. La valutazione dell'operato dei dirigenti è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnate alle strutture cui sono preposti;
  9. I dirigenti e i funzionari dotati di P.O., in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico del personale, godono di autonomia nell'organizzazione delle strutture cui sono preposti nonché nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. Essi sono responsabili dell'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
  10. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i funzionari dotati di P.O. rispondono al Sindaco e all'Assessore che sovrintende all'area di attività cui sono assegnati dei risultati della loro attività.

#### Art. 34

##### *Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco*

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Gli atti di cui al comma 1 attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

3. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### Art. 35

##### *Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta*

1. La Giunta adotta gli atti ad essa riservati dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), in quanto non devoluti ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 3/ L del 1.2.2005 e ss.mm..
2. La Giunta comunale adotta, in particolare, gli atti relativi a:
  - a) la valutazione del periodo di prova ed il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali;
  - b) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi del richiamo verbale;
  - c) l'approvazione delle graduatorie, nomina dei vincitori e riammissione in servizio;
  - d) la promozione o resistenza alle liti avanti l'autorità giudiziaria, compresa la nomina dei difensori;
  - e) l'indizione del concorso di idee;
  - f) l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche;
  - g) l'approvazione delle varianti che non siano espressamente riservate dalla legge al responsabile del servizio;
  - h) l'individuazione dei lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - i) l'approvazione degli accordi transattivi e degli accordi bonari ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.;
  - j) i rinnovi contrattuali, fatta salva la facoltà per l'organo di adottare specifici atti di indirizzo;
  - k) la nomina del professionista incaricato di predisporre o modificare gli strumenti urbanistici;
  - l) le iniziative culturali, i contributi e le sovvenzioni ad enti e associazioni;
  - m) la nomina dei professionisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della direzione lavori di opere pubbliche nonché della sicurezza delle opere pubbliche;
  - n) la nomina del direttore responsabile del periodico d'informazione;

o) l'affidamento di incarichi di consulenza esterna, esclusa l'elaborazione di documenti comportanti rilievi strumentali quali quelli sul territorio, catastali, ecc. tipicamente di competenza degli uffici;

p) l'autorizzazione ai responsabili di servizio a svolgere incarichi esterni.

La Giunta definisce inoltre i criteri, mediante l'adozione di appositi atti d'indirizzo, per le seguenti ulteriori attività:

a) acquisti, alienazioni, permuta, concessioni, locazioni, affitti di beni immobili che non rientrano nell'ordinaria amministrazione;

b) classificazione e declassificazione di beni comunali;

c) assunzione di mutui, in relazione all'ordine di priorità fissato dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di investimenti comunali, loro devoluzione, rinegoziazione ed estinzione anticipata;

d) spese di rappresentanza, secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale;

e) assunzioni di personale stagionale e con contratto a tempo determinato;

f) realizzazione delle azioni c.d. "socialmente utili";

g) realizzazione del progetto di valorizzazione turistica e promozionale del Comune di Nago-Torbole.

## Art. 36

### Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 33 per il Servizio di competenza:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - b) coordina le strutture organizzative del Comune, e provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'elenco delle determinazioni; presta alle strutture organizzative

- consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- c) roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è contraente e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private nell'interesse del Comune;
  - d) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale comunale ed adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze e delle funzioni.
5. Il Vicesegretario comunale, in quanto previsto in organico ed in servizio, svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima, come pure in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale stesso. Al Vicesegretario è attribuita la responsabilità di uno dei servizi del Comune e/o la responsabilità di specifici progetti.

#### Art. 37

##### *Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le Commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

#### Art. 38

##### *Rappresentanza in giudizio*

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

**TITOLO VII**  
**ATTIVITA'**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

Art. 39

*Enunciazione dei principi generali*

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40

*Convocazioni e comunicazioni*

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono di norma effettuate con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del Comune

Art. 41.

*Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni*

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni (10), anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

## Art. 42

### *Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni*

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

## CAPO II

### L'ATTIVITA' NORMATIVA

## Art. 43

### *I Regolamenti*

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

## Art. 44

### *Le ordinanze*

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

## Art. 45

### *Sanzioni amministrative*

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

## CAPO III

### IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

## Art. 46

### Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta (90) giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

## Art. 47

### *Istruttoria pubblica*

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.



## Art. 48

### *Regolamento sul procedimento*

1. Il Comune disciplina con regolamento:
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

## CAPO IV

### INTERVENTI ECONOMICI

## Art. 49

### *Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **TITOLO VIII**

### **CONTABILITA' E FINANZA**

#### Art. 50

##### *Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta (90) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto (1/5) dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

#### Art. 51

##### *Programmazione finanziaria - controllo*

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
  - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;
  - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione. In occasione della trattazione del rendiconto la Giunta comunica al Consiglio i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune e la valutazione d'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.

#### Art. 52

##### *Gestione - controllo*

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

#### Art. 53

##### *La gestione del patrimonio*

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

#### Art. 54

##### *Servizio di tesoreria*

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

#### Art. 55

##### *Il revisore dei conti*

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

### **TITOLO IX**

#### **I SERVIZI PUBBLICI**

#### Art. 56

##### *Norme generali*

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

#### Art. 57

##### *Tariffe*

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
  - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 58

##### *Revisioni dello statuto*

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni (30) e lo Statuto è approvato se ottiene per due (2) volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

#### Art. 59

##### *Norme transitorie*

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 15 comma 1, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

#### Art. 60

##### *Disposizioni finali*

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni (30) consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo (30<sup>^</sup>) giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre-leggi del Codice civile.

Adottato dal Consiglio Comunale in seduta del 28.04.1994 con deliberazione n. 20.

Il Sindaco  
f.to Parolari dott. Giuseppe

Il Consigliere designato  
f.to Martinelli dott. Alberto

Il Segretario  
f.to Guella Alda

---

Riadottato dal Consiglio comunale in seduta del 13.04.1995 con deliberazione n. 19, con modifiche conseguenti alle prescrizioni fatte dalla Giunta Provinciale di Trento in sede di controllo e all'entrata in vigore della L.R. n. 3/1994 (Elezione diretta del Sindaco).

Il Sindaco  
f.to Parolari dott. Giuseppe

Il Consigliere designato  
f.to Martinelli dott. Alberto

Il Segretario  
f.to Guella Alda

---

Adeguato alle disposizioni regionali in vigore e segnatamente alla L.R. 22 dicembre 2004 n. 7 ed alla L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 dal Consiglio Comunale in seduta del 10.09.2014 con deliberazione n. 19.

Il Sindaco  
f.to Civettini dott. Luca

Il Segretario  
f.to Guella Alda

---

Aggiornato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 dal Consiglio Comunale in seduta del 24.03.2015 con deliberazione n. 21.

Il Sindaco  
f.to Civettini dott. Luca

Il Vice Segretario  
f.to Pegoretti dott.ssa Elisabetta

---

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 79 – 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. e ss.mm. per dieci giorni consecutivi dal 27.03.2015 al 06.04.2015 senza opposizioni.

Torbole addì 07.04.2015

Il Vice Segretario  
f.to Pegoretti dott.ssa Elisabetta

---

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 supplemento n. 1 del 07.04.2015.

Affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 07.04.2015 e fino al 07.05.2015.

Divenuto esecutivo il 07.05.2015.

Inviato alla Giunta Regionale in data 07.05.2015.

Inviato al Consiglio delle Autonomie in data 07.05.2015.

Inviato al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento in data 07.05.2015.

---

---

Il presente Statuto è

**ENTRATO IN VIGORE IL 07.05.2015**

ai sensi dell'art. 3 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPRreg. 1 febbraio 2005 n. 3/1 e ss.mm..

Il Vice Segretario  
f.to Pegoretti dott.ssa Elisabetta